Codice Etico

Schenker Italiana S.p.A.

Peschiera Borromeo (MI), 15.11.2022

Sommario

Premessa **3**

I - DISPOSIZIONI GENERALI **4**

Articolo 1 - Ambito di applicazione e Destinatari 4

Articolo 2 - Rapporti con i Dipendenti ed i Collaboratori 4

Articolo 3 - Comunicazione 5

Articolo 4 - Responsabilità 5

Articolo 5 - Correttezza e Compliance 5

Articolo 6 - Trasparenza contabile e fiscale 6

Articolo 7 - Conflitto di interesse 7

Articolo 8 - Riservatezza 7

II - COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI **8**

Articolo 9 - Relazioni d'affari e rapporti con i Clienti 8

Articolo 10 - Tutela della concorrenza 8

Articolo 11 - Rapporti con i Fornitori 8

Articolo 12 - Rapporti con le Istituzioni 8

Articolo 13 - Rapporti economici con Partiti, Organizzazioni Sindacali ed Associazioni 9

Articolo 14 - Rapporti con Organizzazioni Criminali 9

III - SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE **11**

Articolo 15 - Salute, sicurezza e ambiente 11

IV - ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO E DISPOSIZIONI SANZIONATORIE **12**

Articolo 16 - Attuazione del Codice Etico 12

Articolo 17 - Disposizioni sanzionatorie 12

V - DISPOSIZIONI FINALI **14**

Articolo 18 - Disposizioni finali 14

APPENDICE A - DB Code of Conduct **15**

Premessa

Schenker Italiana S.p.A. (di seguito “Schenker”), uno tra i principali operatori logistici internazionali in Italia, rispetta nello svolgimento della propria attività le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera. Il carattere irrinunciabile di questa mission è ribadito dai principi di Compliance che, con forza imperativa, la Capogruppo Deutsche Bahn AG ha inserito nel proprio Code of Conduct (allegato sub Appendice A), nonché in altri numerosi regolamenti e procedure interni.

Schenker agisce pertanto in ottemperanza dei principi di libertà, dignità della persona umana e rispetto delle diversità, e ripudia ogni discriminazione basata sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla condizione personale e sociale, sul credo religioso e politico.

Schenker, per le dimensioni e l’importanza delle sue attività, nonché per il ruolo strategico nel panorama economico italiano, intende costruire la propria crescita consolidando un’immagine solida, fedele a valori di correttezza e lealtà, in ogni processo del lavoro quotidiano.

A tal fine Schenker favorisce un ambiente di lavoro che, ispirato al rispetto, alla correttezza ed alla collaborazione, permette il coinvolgimento e la responsabilizzazione di dipendenti e collaboratori, con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere ed alle modalità scelte per perseguirli.

Il presente Codice è dunque stato predisposto con l’obiettivo di definire con chiarezza l’insieme dei valori che Schenker riconosce, accetta, condivide e pone alla base della propria quotidiana attività come libero soggetto agente in un libero mercato.

Schenker assicurerà un programma di informazione e sensibilizzazione sulle disposizioni del presente Codice Etico e sull’applicazione dello stesso ai soggetti cui si riferisce, in modo che i Dipendenti, gli Amministratori e tutti coloro che operano per Schenker svolgano la propria attività e/o il proprio incarico secondo una costante e stretta osservanza dei principi e dei valori contenuti in tale Codice, nonché nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui viene svolta l’attività di Schenker.

Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l’affidabilità della gestione e l’immagine di Schenker. A tali principi devono riferirsi tutte le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni all’Azienda che esterni.

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e Destinatari

1. I principi e le disposizioni del presente Codice Etico costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento nell'ambiente di lavoro.
2. I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per gli Amministratori, per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con Schenker ("Dipendenti") e per tutti coloro che operano per Schenker, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa ("Collaboratori"). Gli Amministratori, i Dipendenti e i Collaboratori sono di seguito definiti congiuntamente "Destinatari".
3. Il Codice sarà portato a conoscenza di terzi che ricevano incarichi da Schenker o che abbiano con essa rapporti stabili o temporanei; Schenker non potrà dare inizio o proseguire alcun rapporto con soggetti che non intendano allinearsi ai principi ed alle disposizioni del Codice.

Articolo 2 - Rapporti con i Dipendenti ed i Collaboratori

1. Schenker riconosce che le risorse umane costituiscono un fattore di fondamentale importanza per il proprio sviluppo. La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuna di esse nel quadro generale della presentenormativa.
   La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.
   Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dalprofilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni delcandidato.
   L'Ufficio Risorse Umane, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misureper evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.
2. Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni Dipendente o Collaboratorericeve accurate informazioni relative a:
   - caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
   - elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
   - norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa.

   Tali informazioni sono presentate al Dipendente o al Collaboratore in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione.
3. Schenker evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri Dipendenti o Collaboratori. Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai Dipendenti o Collaboratori (ad esempio in caso di promozione o trasferimento) e/o su considerazioni di merito (ad esempio assegnazione degli incentivi inbase ai risultati raggiunti).
   L'accesso a ruoli e incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità; inoltre, compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite leforme di flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità e in generale della cura dei figli.
   La valutazione dei Dipendenti o Collaboratori è effettuata in maniera allargata coinvolgendoi responsabili, l'Ufficio Risorse Umane e, per quanto possibile, i soggetti che sono entrati in relazione con il valutato.

4. La privacy dei Dipendenti e dei Collaboratori è tutelata adottando standard che specificanole informazioni loro richieste dall'impresa e le relative modalità di trattamento e conservazione. È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei Dipendenti e dei Collaboratori, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato e stabilisconole regole per il controllo, da parte di ciascun Dipendente o Collaboratore, delle norme a protezione della privacy.
5. Schenker si impegna a tutelare l'integrità morale dei Dipendenti e dei Collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze. Non sono ammesse molestie sessuali e devono essereevitati comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona (per esempio, l'esposizione di immagini con espliciti riferimenti sessuali, allusioni insistenti e continuate).
6. Il Dipendente o Collaboratore che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, ecc., può segnalarel'accaduto all'Azienda (ed in particolare all'Organismo di Vigilanza) che valuterà l'effettiva violazione del presente Codice Etico. Le disparità non sono tuttavia considerate discriminazione se giustificate o giustificabili sulla base di criteri oggettivi.

Articolo 3 - Comunicazione

1. Schenker provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice, raccomandandone l'osservanza.
2. In particolare, Schenker provvede, anche attraverso la futura designazione di specifiche funzioni interne, alla diffusione del Codice presso i Destinatari, all'interpretazione e al chiarimento delle disposizioni ivi contenute, alla verifica dell'effettiva osservanza delle norme stesse, all'aggiornamento delle disposizioni del Codice con riguardo alle esigenze che di volta in volta si dovessero manifestare, nonché all'assicurazione di un adeguato programma di formazione e continua sensibilizzazione sulle problematiche attinenti il Codice.

Articolo 4 - Responsabilità

1. Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione, ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti, nel pieno rispetto delle previste procedure operative.
2. Ciascun Destinatario deve conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità. È tenuto ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta.

Articolo 5 - Correttezza e Compliance

1. Tutte le azioni, le operazioni ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento della funzione o dell'incarico sono ispirati alla legittimità sotto l'aspetto formale e

sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché alla correttezza. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Pertanto, tutte le azioni e le operazioni devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento; per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

2. I Destinatari non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature di cui dispongano nello svolgimento della funzione o dell'incarico.
3. Ciascun Destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio a Schenker o indebiti vantaggi per sé, per Schenker o per terzi; ciascun Destinatario, altresì, respinge e non effettua promesse e/o offerte indebite di denaro o altri benefici, salvo che questi ultimi siano omaggi di uso commerciale o di modico valore e non correlati a richieste di alcun genere.
4. Qualora il Destinatario riceva da parte di un terzo una offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi di uso commerciale o di modico valore, deve informarne immediatamente il proprio superiore gerarchico o il diverso soggetto cui sia tenuto a riferire, affinché vengano assunte le iniziative del caso.
5. Relativamente ai Paesi nei quali è costume offrire doni a clienti od altri, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi. Ciò non deve comunque mai essere interpretato come una ricerca di favori.

Articolo 6 - Trasparenza contabile e fiscale

1. La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun componente degli organi sociali, del management o dipendente è tenuto a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili.
2. È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio.
3. Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:
    - l'agevole e puntuale registrazione contabile;
    - l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e di ripartizione e segregazione dei compiti;
    - la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori anche materiali o interpretativi.
4. È compito di tutti i Destinatari far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.
5. Schenker considera la veridicità, correttezza e trasparenza della contabilità, dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, principio essenziale nella condotta degli affari e garanzia di equa competizione. Ciò esige che siano approfondite la validità, l'accuratezza, la completezza delle informazioni di base per le registrazioni nella contabilità.
6. Conseguentemente, non è consentito alcun occultamento di informazioni né alcuna rappresentazione parziale o fuorviante dei dati economici, patrimoniali e finanziari da parte del management e dei soggetti sottoposti alla loro direzione e controllo.
7. Tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti di valuta fatti dalla/alla Società anche dall'/all'estero, devono essere tracciabili e accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie.

8. Tutti i pagamenti devono essere effettuati solo ai destinatari e per le attività contrattualmente formalizzate; non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli, e non devono essere istituiti fondi segreti o non registrati, e neppure possono essere depositati fondi in conti personali o non appartenenti alla Società.
9. Schenker non persegue finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società stessa né nell'interesse o vantaggio di terzi. Nella predisposizione delle dichiarazioni relative alle suddette imposte, Schenker deve rappresentare la situazione reale, con il divieto di indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o crediti e ritenute fittizie nonché il divieto di avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria.
10. Deve essere inoltre garantito un controllo sulle fatture e i documenti contabili affinché questi si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte/beni effettivamente forniti ed effettivamente ricevute/i dalla Società.
11. I Destinatari si impegnano inoltre a non emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (soggettivamente ed oggettivamente) al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e a non occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte ovvero di consentire l'evasione a soggetti terzi.

Articolo 7 - Conflitto di interesse

1. I Destinatari perseguono, nello svolgimento della propria attività e/o incarico, gli obiettivi e gli interessi generali di Schenker.
2. I Destinatari informano senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli di Schenker (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti) ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. I Destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte da Schenker.

Articolo 8 - Riservatezza

1. I Destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all'attività di Schenker, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.
2. I Destinatari sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività professionale, a non utilizzare né diffondere informazioni privilegiate, a non manipolarne né diffonderne di false.

II - COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI

Articolo 9 - Relazioni d'affari e rapporti con i Clienti

1. Schenker nello svolgimento delle relazioni d'affari e nei rapporti con la clientela si ispira ai principi di legalità, lealtà e correttezza.
2. Schenker si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri Clienti.
3. Schenker orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri Clienti, dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei servizi offerti. Per questo motivo, Schenker indirizza le attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione dei propri servizi ai più elevati standard di qualità. Lo stile di comportamento di Schenker nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto di piena collaborazione e di elevata professionalità.

Articolo 10 - Tutela della concorrenza

1. Schenker riconosce che una concorrenza corretta e leale costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo dell'impresa. Pertanto Schenker tutela il valore della concorrenza sana e leale astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione dominante.

Articolo 11 - Rapporti con i Fornitori

1. Schenker impronta i rapporti con i fornitori, appaltatori, subappaltatori, terze parti contrattuali in genere alla massima correttezza, lealtà e trasparenza, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, del proprio Modello 231 e del Codice Etico, nonché delle procedure interne e, in particolare, di quelle relative alla selezione dei fornitori.
2. La selezione dei Fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio, nonché delle garanzie di professionalità, onorabilità, competenza, assistenza e tempestività. I processi di acquisto sono quindi improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo ed alla concessione delle pari opportunità per ogni Fornitore; si fondano inoltre su comportamenti precontrattuali e contrattuali tenuti nell'ottica di un'indispensabile e reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione.
3. Al fine di verificare l'onorabilità dei fornitori ed evitare di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti con soggetti potenzialmente coinvolti in associazione criminali, Schenker prevede lo svolgimento di un articolato processo di due diligence nei confronti dei fornitori sia in fase di *on-boarding* che nel corso dell'esecuzione del rapporto stesso al fine di valutare non solo l'affidabilità tecnico professionale del fornitore, ma anche l'aspetto etico/reputazionale.
4. La stipula di un contratto con un Fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza evitando, ove possibile, forme di dipendenza.
5. Tali principi trovano integrale applicazione anche nei confronti di eventuali subappaltatori.

Articolo 12 - Rapporti con le Istituzioni

1. I rapporti di Schenker nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero

organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche di carattere locale, nazionale o internazionale sono intrattenuti da ciascun Amministratore e da ciascun Dipendente, quale che sia la funzione o l'incarico, o, se del caso, da ciascun Collaboratore, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà.

2. Schenker non può essere rappresentata, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto "terzo" quando si possano creare conflitti d'interesse.
3. Schenker, qualora lo ritenga opportuno, può sostenere programmi di enti pubblici intesi a realizzare utilità e benefici per la collettività, nonché le attività di fondazioni e associazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del Codice.
4. Tutti i rapporti intercorrenti con soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio devono essere condotti nel pieno rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del proprio Modello 231 e del Codice Etico, al fine di assicurare l'assoluta legittimità dell'operato della Società.
5. Schenker ripudia qualsiasi forma di corruzione, attiva e passiva, nel settore pubblico e privato e vieta ai Destinatari di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o altre utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità, incluso il compimento di atti del loro ufficio.
6. In ogni caso, nel corso di una trattativa o di qualsivoglia altro rapporto con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari devono astenersi dall'intraprendere, direttamente o indirettamente azioni volte a:
    - proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali possano derivare vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione o ai loro parenti o affini;
    - sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di una o di entrambe le parti.

Articolo 13 - Rapporti economici con Partiti, Organizzazioni Sindacali ed Associazioni

1. Schenker non finanzia Partiti sia in Italia che all'estero, né loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica. Si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici (ad esempio, tramite concessione di strutture, accettazione di segnalazioni per le assunzioni, contratti di consulenza).
2. Schenker non eroga inoltre contributi di alcun genere ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi.

Articolo 14 - Rapporti con Organizzazioni Criminali

1. Schenker ripudia ogni forma di organizzazione criminale (in particolare le associazioni di tipo mafioso), di carattere nazionale e transnazionale, adottando apposite misure idonee a prevenire il pericolo di un proprio coinvolgimento o dei suoi dipendenti in relazioni e attività intrattenute a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, anche sotto forma di mera assistenza e aiuto, con tali organizzazioni.
2. La Società non instaura alcun rapporto di natura lavorativa, di collaborazione o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti direttamente o indirettamente in organizzazioni criminali o, comunque, legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali, così come non finanzia o, comunque, agevola

alcuna attività riferibile a tali organizzazioni. All'uopo vengono svolte apposite verifiche reputazionali sulle controparti.

III - SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Articolo 15 - Salute, sicurezza e ambiente

1. Nell'ambito della propria attività, Schenker si ispira al principio di salvaguardia dell'ambiente e persegue l'obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei Destinatari, adottando tutte le misure previste dalla legge a tal fine.

IV - ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO E DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Articolo 16 - Attuazione del Codice Etico

1. Ogni Destinatario, nonché ogni altra persona fisica o giuridica che a qualunque titolo svolga la propria attività a favore di Schenker, è tenuto a conoscere le norme contenute nel Codice Etico e le norme di riferimento (derivanti dalla legge o da procedure e regolamenti interni) che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione.
2. Ogni Destinatario deve altresì accettare in forma esplicita i propri impegni derivanti dal presente Codice Etico, nel momento di costituzione del rapporto di lavoro, di prima diffusione del Codice stesso o di sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. In particolare, i Destinatari hanno l'obbligo di:
   - astenersi da comportamenti contrari alle norme contenute nel Codice Etico;
   - rivolgersi ai propri superiori in caso di richiesta di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
   - riferire tempestivamente al proprio superiore e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni e/o a richieste di violazione delle norme;
   - collaborare con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni;
   - informare adeguatamente ogni terza parte con la quale vengano in contatto nell'ambito dell'attività lavorativa circa l'esistenza del Codice Etico e gli impegni ed obblighi imposti dallo stesso ai soggetti esterni;
   - esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
   - nei limiti delle proprie competenze, adottare ogni opportuna iniziativa in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice Etico.
4. All'Organismo di Vigilanza di Schenker sono attribuiti i seguenti compiti:
   - verificare l'applicazione e il rispetto del Codice Etico attraverso l'attività di "ethical auditing", che consiste nell'accertare e promuovere il miglioramento continuo dell'etica nell'ambito Schenker attraverso un'analisi e una valutazione dei processi di controllo dei rischi etici;
   - monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice Etico; in particolare: garantire lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica e analizzare le proposte di revisione delle politiche e delle procedure aziendali con significativi impatti sull'etica aziendale;
   - ricevere e analizzare le segnalazioni di violazione del Codice Etico;
   - relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati dell'attività svolta, segnalando eventuali violazioni del Codice Etico;
   - proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche e le integrazioni da apportare al Codice Etico.

Articolo 17 - Disposizioni sanzionatorie

1. L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del Codice Civile. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto del disposto dell'art. 2103 del Codice

Civile e delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (l. 20 maggio 1970, n. 300), con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

2. L'osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai Collaboratori e/o dai soggetti aventi relazioni d'affari con l'impresa. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 - Disposizioni finali

1. Il presente Codice è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Schenker. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e diffusa tempestivamente ai Destinatari.

APPENDICE A - DB Code of Conduct

Principi aziendali

Etica

Codice di condotta

Scopo del codice di condotta

Nel presente codice di condotta abbiamo fissato in modo vincolante i nostri standard e le aspettative collegate alla nostra condotta quotidiana con lo scopo di rendere la nostra attività aziendale eticamente ineccepibile. Tutti i presidenti, amministratori delegati, dirigenti e dipendenti in tutto il mondo sono tenuti a rispettare questi principi. I dirigenti devono essere inoltre di particolare esempio nell'applicazione del codice di condotta.

01 Principi generali

Orientamento al cliente, redditività, progresso, spirito di collaborazione e responsabilità sono i valori su cui fonda la Mission del Gruppo DB; sono gli elementi centrali del presente codice di condotta. Nei rapporti con i nostri clienti, partner commerciali, dipendenti e proprietari miriamo costantemente a operare in modo leale e onesto.

Offriamo ai nostri clienti servizi di trasporto viaggiatori e servizi logistici sicuri, ecologici, socialmente sostenibili e redditizi.

La nostra intenzione di condurre le attività aziendali in modo ineccepibile a livello etico e legale è direttamente correlata al modo in cui ci comportiamo sul lavoro. Nelle nostre attività aziendali ci atteniamo alle leggi applicabili così come alle direttive e agli standard in vigore, evitiamo conflitti d'interesse e rispettiamo le usanze, le tradizioni e i valori sociali dei Paesi e degli ambiti culturali in cui operiamo.

Ci aspettiamo che anche i nostri partner commerciali introducano analoghi principi etici basati sulle leggi applicabili e sui valori universalmente riconosciuti; ci attendiamo inoltre che si attengano ai principi contenuti nel Codice di Condotta per i Partner Commerciali, che trae origine dai principi etici aziendali adottati nella nostra attività.

02 Responsabilità nei confronti della società e dei dipendenti

Siamo convinti che le dimensioni economica, sociale ed ambientale vadano fra loro armonizzate al fine di raggiungere un successo aziendale sostenibile e socialmente accettabile. La realizzazione di questo equilibrio è di conseguenza elemento irrinunciabile della nostra gestione aziendale orientata ai valori.

La soddisfazione del cliente e la qualità del servizio offerto, così come la crescita e lo sviluppo del business sono fattori di eguale importanza per il successo del Gruppo DB, al pari del cambiamento culturale, della soddisfazione dei collaboratori, della tutela delle nostre risorse nonché della riduzione delle immissioni inquinanti e del rumore.

Diritti umani

Il Gruppo DB, nell'ambito della propria attività, rispetta i diritti umani universalmente riconosciuti e le libertà fondamentali dell'individuo in osservanza dei principi previsti dal Global Compact delle Nazioni Unite. Inoltre, il Gruppo DB si impegna a proteggere e promuovere attivamente tali diritti e libertà.

Lavoro minorile e lavoro coatto

Bandiamo il lavoro minorile e qualsiasi forma di lavoro coatto.

Pari opportunità

Il Gruppo DB rispecchia le diversità e pluralità della società, delle lingue, delle culture e dei modi di vivere. Rispettiamo e promuoviamo questa diversità, poiché è garanzia di vicinanza alla società e al cliente nonché fonte di nuove idee. Non tolleriamo alcun tipo di discriminazione di persone, in base alla loro origine, religione, nazionalità, provenienza, età, o del loro orientamento sessuale, impegno politico o sindacale, sesso, o disabilità.

Collaborazione

La nostra collaborazione è caratterizzata da stima reciproca, rispetto e trasparenza. Cooperiamo e creiamo un clima di lavoro positivo.

I nostri dipendenti contribuiscono in modo decisivo al successo del Gruppo DB. Il Gruppo DB si assume la responsabilità di incoraggiare e di sostenere tutti i propri dipendenti nella loro crescita professionale.

Il Gruppo DB riconosce i diritti di libertà di riunione e di costituzione di gruppi d'interesse. Ci facciamo garanti della tutela di questi diritti in tutte le nostre unità operative nel mondo.

Sicurezza

La sicurezza dei nostri dipendenti e dei nostri clienti è la nostra priorità principale e costituisce uno dei valori centrali del Gruppo DB. Insieme provvediamo a rendere sicuri l'ambiente di lavoro e i nostri prodotti.

Tutela del lavoro e della salute

Attraverso la costante adozione di adeguate misure di sicurezza sul posto di lavoro miriamo all'eliminazione dei rischi per i dipendenti, favorendone e tutelandone la salute. La sicurezza dei nostri dipendenti rappresenta un imperativo categorico delle nostre attività aziendali.

La tutela del lavoro è altresì affidata alla responsabilità personale di ogni singolo dipendente, che può evitare i rischi con un comportamento previdente, avveduto e prudente. Eventuali lacune nella tutela del lavoro devono essere segnalate immediatamente ai dirigenti competenti.

Tutela dell'ambiente

Ci impegnamo a tutelare l'ambiente attuando trasporti ecosostenibili. Incrementiamo l'efficienza energetica, così come l'uso di energie rinnovabili; riduciamo altresì le emissioni, il rumore ed il consumo di materiali e risorse.

03 Condotta dei nostri dipendenti

Tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare i regolamenti in vigore all'interno del Gruppo DB.

Atteggiamento in pubblico

I dipendenti influenzano l'immagine pubblica del Gruppo DB. Ci proponiamo di rivolgerci ai nostri clienti e partner commerciali sempre in modo gentile, premuroso e orientandoci ai servizi da noi offerti.

Riservatezza

Tutte le informazioni sulle attività aziendali del Gruppo DB che non vengono pubblicate e non sono quindi note a tutti devono essere trattate con riservatezza. Ciò vale anche per le informazioni di terzi, ad esempio di partner commerciali, che noi riceviamo nell'ambito della nostra attività per il Gruppo DB. Non utilizziamo le conoscenze provenienti dai nostri processi aziendali interni per scopi privati.

La comunicazione con i media e con il pubblico su temi riguardanti le nostre imprese rientra generalmente nell'ambito di responsabilità del portavoce aziendale.

Evitare i conflitti di interessi

Evitiamo situazioni in cui gli interessi personali o finanziari individuali collidano con gli interessi del Gruppo DB o dei nostri partner commerciali. In situazioni di conflitto, gli interessi del Gruppo DB non devono essere pregiudicati. Resta inalterata da ciò la conciliabilità tra lavoro e famiglia.

Attività secondarie e partecipazione in imprese concorrenti o in imprese partner d'affari del Gruppo DB non devono comportare il rischio di un conflitto d'interessi. Ogni conflitto di interessi, effettivo o presunto, deve essere comunicato ai dirigenti.

Il Gruppo DB incoraggia i dipendenti a impegnarsi a livello sociale in funzioni pubbliche, associazioni o iniziative cittadine, se tale impegno non si oppone ai legittimi interessi del Gruppo DB.

Inviti e doni

Gli inviti relativi alla nostra attività per il Gruppo DB possono essere accettati o effettuati nei limiti definiti dal regolamento interno del Gruppo, purché siano appropriati ed adeguati e non rappresentino lo strumento per ottenere un beneficio illegittimo o un trattamento preferenziale illecito.

Lo stesso vale per l'accettazione o la concessione di regali e di compensi di altro genere.

04 Condotta di fronte a concorrenti, funzionari pubblici e partner commerciali

Il Gruppo DB si interessa delle esigenze dei clienti, fornitori e partner commerciali e li tratta in modo onesto, responsabile e leale.

Corruzione

Il Gruppo DB non tollera alcuna forma di corruzione e tanto meno pratiche commerciali illecite dei propri dipendenti o di terzi da noi incaricati. Gratifiche, privilegi o agevolazioni, che potrebbero pregiudicare la capacità di prendere decisioni aziendali obiettive e leali non vengono né offerti né accettati da noi o da terzi nostri incaricati.

Condotta di fronte a funzionari pubblici

In linea di principio sono vietati doni e regalie materiali e immateriali di qualsiasi genere a pubblici ufficiali o dipendenti o incaricati di istituzioni o enti pubblici o ai relativi familiari.

Partiti politici

Sono altresì vietati finanziamenti di qualsiasi genere a partiti politici, ai loro rappresentanti nonché a delegati e candidati a incarichi politici.

Partner commerciali

Ci attendiamo dai nostri partner commerciali che anch'essi svolgano la propria attività commerciale adeguandosi ai principi esposti nel presente codice di condotta.
La collaborazione con i nostri partner commerciali è caratterizzata da rapporti di fiducia, lealtà e stabilità.

Consulenti / agenti / intermediari

I compensi di consulenti, agenti e intermediari devono essere adeguati ai servizi prestati e non devono avere lo scopo di avvantaggiare in modo illecito i partner commerciali.
Consulenti, agenti e intermediari sono attentamente selezionati in base a criteri di integrità, competenza ed idoneità allo scopo.

Diritto della concorrenza e legge antitrust

Rispettiamo le direttive di rilievo del diritto della concorrenza e non stipuliamo alcuna intesa o accordo che influenzino prezzi e condizioni, limitando in modo illecito la concorrenza leale.

Donazioni / sponsorizzazioni

Il Gruppo DB sostiene l'istruzione e la ricerca scientifica nonché la tutela ambientale, lo sport, l'arte, la cultura e gli aiuti umanitari.
L'assegnazione di una donazione deve essere sempre trasparente e documentata.
Le donazioni devono sempre essere effettuate su base volontaria e senza la pretesa che vengano in qualche modo ricambiate.
Le misure di sponsorizzazione non possono in alcun modo servire alla promozione occulta di interessi.
In linea di principio non sono ammesse donazioni a partiti politici o a comunità religiose.

05 Responsabilità nei confronti dei proprietari

L'attività del Gruppo DB è caratterizzata da responsabilità e trasparenza nei confronti dei nostri proprietari. La tutela del patrimonio aziendale e l'aumento continuo del valore aziendale fanno parte degli obiettivi delle nostre attività imprenditoriali.

Tutela del patrimonio aziendale

I beni aziendali e tutti gli strumenti di lavoro messi a disposizione per l'espletamento delle mansioni lavorative possono in linea di principio essere utilizzati solo per scopi lavorativi e devono essere trattati con cura.

Senza esplicita autorizzazione i beni aziendali non possono essere né venduti né dati a noleggio o utilizzati per scopi estranei a quelli previsti all'interno dell'azienda, indipendentemente dal loro stato o valore.

Tutti i dipendenti sono obbligati a tutelare nell'ambito delle proprie mansioni lavorative i beni del Gruppo DB e ad agire in modo onesto e corretto utilizzando tali beni.

Frode, corruzione o altre azioni criminose non vengono tollerate. Casi sospetti di comportamenti illeciti vengono indagati entro i limiti consentiti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali; in caso di comportamenti illeciti appurati vengono adottati provvedimenti appropriati.

Reporting

Le relazioni e la documentazione aziendali relative a tutti gli interessi essenziali dell'azienda devono essere redatte in modo corretto e veritiero, soddisfacendo gli standard vigenti e documentando in modo completo tutte le informazioni rilevanti.

Insider trading

Ai dipendenti è vietato, utilizzare informazioni non accessibili pubblicamente, ottenute nell'ambito dello svolgimento delle loro mansioni per il Gruppo DB, allo scopo di conseguire vantaggi finanziari o commerciali per sé o per terzi.

Tutela dei dati personali

Raccogliamo, elaboriamo e utilizziamo dati personali solo e nella misura in cui ciò è consentito dalle relative leggi e direttive aziendali.

I documenti che contengono dati personali dei dipendenti vengono trattati con il massimo riserbo, conservati con cura e messi a disposizione solo delle persone autorizzate.

Riciclaggio di denaro

Il Gruppo DB prende tutte le misure necessarie per impedire il riciclaggio di denaro nella sua sfera di influenza.

06 Osservanza del codice di condotta

Il Gruppo DB applicherà i principi espressi nel codice di condotta in tutte le proprie unità operative nel mondo.

Obbligo di osservanza

Tutti, presidenti, amministratori delegati, dirigenti e collaboratori del Gruppo DB sono tenuti a rispettare il codice di condotta. I dirigenti hanno una responsabilità particolare nel trasmettere e applicare in prima persona queste linee guida. Tutti i dipendenti del Gruppo DB sono tenuti a segnalare gravi violazioni delle leggi e delle direttive interne nell'ambito dell'apposito sistema informativo del Gruppo DB.

Tutela dell'informatore

Non tolleriamo nessun tipo di ritorsione nei confronti dei dipendenti che hanno segnalato tali violazioni.

Conseguenze

In caso di violazione di leggi o direttive interne i dipendenti subiranno conseguenze adeguate che possono comprendere anche provvedimenti disciplinari e misure previste dal diritto del lavoro. Tali violazioni possono inoltre comportare conseguenze penali e di responsabilità civile.

Dove trovare maggiori informazioni?

Maggiori informazioni disponibili sul sito www.db.de/compliance-english. In caso di dubbi o domande, rivolgetevi al vostro dirigente competente. Inoltre, potete sempre contattare direttamente il settore Compliance.

07 Entrata in vigore

Il Codice di condotta è stato approvato nel corso della riunione del Consiglio di amministrazione della DB AG e della DB ML AG il 03.12.2013 ed è entrato in vigore il 01.02.2014.